



PARCHEGGI A PAGAMENTO: È PECULATO IL MANCATO VERSAMENTO DEGLI INTROITI DA PARTE DELLA SOCIETÀ AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO

Commenti a cura di Ugo Terracciano*



Il mancato versamento rappresenta un illecito civile, oppure trattandosi di soldi pubblici occorre metter mano al codice penale?

Al quesito, nato nell'ambito di una querelle giudiziaria che ha coinvolto imprenditori e pubblici dipendenti (per peculato e turbativa d'asta) in un Comune della Puglia, ha risposto la Cassazione, con la sentenza nr. 18161 del 14 maggio 2012.

Sotto la lente dei giudici un appalto per la fornitura, ad intero carico della ditta aggiudicataria, di apparecchiature per il controllo elettronico della velocità e per il controllo semaforico c.d. rosso stop, ed il servizio in concessione parcheggio a pagamento sulle principali vie e piazze della città. In appello tutti assolti; in Cassazione condannati.

In merito al "peculato" la Corte d'Appello aveva detto che il denaro incassato dai dipendenti della Cooperativa non era ancora dell'Ente pubblico ma rientrava nella piena ed esclusiva disponibilità patrimoniale della Cooperativa Falcone, ragion per cui l'eventuale mancato versamento al Comune della percentuale fissata contrattualmente sugli incassi integrava solo un inadempimento contrattuale.

Ma la conclusione del giudice dell'assoluzione è stata giudicata scorretta dall'Alta Corte.

Dalla lettura del "capitolato speciale d'appalto", allegato insieme al bando di gara alla copia di determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Polizia Municipale risulta che l'appalto ha avuto ad oggetto, sia la fornitura, ad intero carico della ditta aggiudicataria, di apparecchiature per il controllo elettronico della velocità e per il controllo semaforico c.d. "rosso stop", sia il servizio in concessione "parcheggio a pagamento" sulle principali vie e piazze della città. Di contro, alla ditta aggiudicataria sono stati riconosciuti canoni mensili di

locazione nella misura percentuale risultante, all'esito della gara, quale massimo ribasso sulla base d'asta fissata nel 30% e nel 40% delle somme effettivamente incassate dal Comune a seguito delle infrazioni rilevate rispettivamente dalle predette apparecchiature di controllo della velocità e di controllo semaforico. Altrettanto, alla ditta aggiudicataria è riconosciuto un canone di locazione per il servizio in concessione "parcheggio a pagamento" o "sosta tariffata" nella misura percentuale corrispondente al massimo ribasso offerto sulla base d'asta, fissata nel 90% degli introiti del servizio. Inoltre, come espressamente precisato nel detto "capitolato speciale d'appalto", tutti i nascenti rapporti dovranno avere la natura giuridica della locazione di apparecchiature e strumenti e locazione d'opera e di servizio.

Su tali premesse, essendo, a titolo di canone del servizio "parcheggio a pagamento", riconosciuta alla ditta aggiudicataria una percentuale degli introiti, è logico dedurre che "gli introiti" in questione sono somme che appartengono all'Amministrazione comunale, la quale, con esse, corrisponde il canone di locazione alla ditta per l'opera e il servizio prestati: da ciò ragionevolmente consegue che le somme derivate dal servizio parcheggi sono riscosse dalla ditta aggiudicataria in nome e per conto del Comune, il quale è l'ente che fissa la tariffa oraria e che ha disposto che i "grattini" ossia i titoli che abilitano, dietro pagamento al parcheggio, abbiano impressi il logo e la scritta con l'indicazione della Città. In conclusione: le somme riscosse dalla vendita dei grattini sono somme di proprietà del Comune che ha emesso i titoli stessi e dal cui ricavato l'ente pubblico provvede all'adempimento delle obbligazioni civili nei confronti della Ditta che ha assicurato il servizio di interesse pubblico.

La natura pubblicistica del servizio si desume dall'essere stato il servizio stesso istituito, nell'ambito dell'azione amministrativa, con deliberazione del Consiglio Comunale e disciplinato con atti autoritativi del Comune, regolanti la fissazione della tariffa, la fascia oraria in cui avrà vigore il parcheggio a pagamento e la individuazione delle vie e delle piazze cittadine ove richiedere il pagamento per la sosta, nonché la nomina, con apposito decreto sindacale, di dipendenti della Cooperativa in possesso dei necessari requisiti quali ausiliari del traffico con attribuzione del potere-dovere di elevare contestazioni per infrazioni connesse alla sosta e al pagamento della relativa tariffa.

**Dirigente della Polizia di Stato e
Docente di Politiche della Sicurezza
Presso l'Università di Bologna*



Massimario di Legittimità e di merito

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Opposizione - Pagamento del contributo unificato nonché delle spese forfetizzate - Anche con riferimento agli atti dei giudizi previsti dall'art. 204 bis c.s. - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del diritto di agire in giudizio e della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Questione manifestamente inammissibile di legittimità costituzionale.

È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 212, lettera b), n. 2, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), che ha introdotto il comma 6 bis nell'art. 10 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), nella parte in cui dispone, anche con riferimento ai giudizi previsti dall'art. 204 bis c.s. che "nei procedimenti di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato nell'art. SO del presente testo unico". (**Corte Costituzionale, 17 ottobre 2011, Ord. N. 284**) - [RIV1201P11] Art. 204-bis

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Fermo amministrativo del veicolo ex art. 86 D.P.R. n. 602/1973 - Preavviso di fermo amministrativo - Annullamento di cartella esattoriale - Revoca del fermo - Mancanza - Diritto al risarcimento del danno - Esclusione.

Ai fini della configurabilità di un diritto al risarcimento dei danni (nella specie danno esistenziale per mancato utilizzo di autovettura) subiti dal contribuente in seguito ad annullamento di cartella esattoriale, non è sufficiente un illegittimo preavviso di fermo, ma occorre che sia stata data materiale esecuzione al fermo stesso, mediante iscrizione dell'atto che lo dispone nei registri immobiliari a cura del concessionario. (In base a questo principio è stata cassata la sentenza del tribunale che pur avendo accertato che il provvedimento di fermo non era mai stato eseguito, essendo solo stata data comunicazione del preavviso, aveva, ciononostante, ritenuto la società concessionaria responsabile per non aver revocato detto provvedimento). (**Cass. Civ., Sez. V, 22 settembre 2011, n. 19315**) - [RIV1201P17] Art. 214

Inquinamento - Rifiuti - Smaltimento - Trasporto di rifiuti pericolosi - Assenza del formulario di identificazione dei rifiuti od indicazione di dati incompleti o inesatti - Introduzione del Sistri - Depenalizzazione - Limiti.

Il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di

identificazione dei rifiuti o con formulario che riporti dati incompleti o inesatti, previsto come delitto dall'art. 258, comma quarto, del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 12 nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal D.L.vo 3 dicembre 2010, n. 205, non più previsto dalla legge come reato. (In motivazione la Corte ha precisato che la nuova fattispecie dell'art. 260 bis, comma settimo, del D.L.vo n. 152 del 2006, introdotta dal D.L.vo n. 205 del 2010, sanziona il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla copia cartacea della scheda SISTRI e non quello accompagnato dal F.I.R. o con un formulario con dati incompleti o inesatti). (**Cass. Pen., Sez. III, 27 luglio 2011, n. 29973**) - [RIV1201P19] Artt. 258, 260-bis D.L.gs 152/06

Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Sinistro causato da veicolo o natante non identificato - Onere probatorio del danneggiato - Contenuto e limiti.

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 19, primo comma lett. A, legge 24 dicembre 1969 n. 990), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto; a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi. (**Cass. Civ., Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15367**) - [RIV1201P27] Art. 193

Veicoli - Tassa di circolazione - Consegna della vettura per rivendita - Mancata comunicazione all'ACI, da parte del rivenditore, dei dati del veicolo - Conseguenze - Applicabilità, per il proprietario, dell'esenzione temporanea dal pagamento del tributo, ex art. 5 del D.L. n. 953/1982 - Esclusione - Responsabilità del rivenditore verso il proprietario - Configurabilità.

In tema di tassa di possesso degli autoveicoli, nel caso in cui il veicolo sia consegnato per la rivendita ad un'impresa abilitata al suo commercio (nella specie, attraverso una procura irrevocabile a vendere), la mancata tempestiva comunicazione all'ACI, da parte di quest'ultima, dei dati del veicolo e degli estremi del titolo per il quale è stata eseguita la consegna impedisce al proprietario di godere dell'esenzione temporanea dal tributo ai sensi dell'art. 5, commi da 43 a 48, del d.l. 30 dicembre



1982, n. 98, conv. con modifiche nella legge 28 febbraio 1983, n. 53; ne consegue che resta fermo in capo al proprietario del veicolo l'obbligo del pagamento del tributo, mentre l'omissione dell'impresa consegnataria del veicolo medesimo può costituire fonte di responsabilità (contrattuale o extracontrattuale a seconda dei casi) nei confronti del proprietario stesso. **(Cass. Civ., Sez. V, 24 giugno 2011, n. 13952) - [RIV1201P28] L.F.**

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Alcoltest - Esito positivo - Rilevanza - Prova contraria - Onere dell'imputato - Mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell'apparecchio - Insufficienza.

In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell'apparecchio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 379 Reg. esec. Cod. strada si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati ed omologati, ma non prevede alcun divieto la cui violazione determini l'inutilizzabilità delle prove acquisite. **(Cass. Pen., Sez. IV, 5 maggio 2011, n. 17463) - [RIV1201P30] Art. 186**

Incroci stradali - Obbligo di un conducente che impegni un crocevia - Prudenza rigorosa - Utente favorito dal segnale verde - Sussistenza.

Responsabilità da sinistri stradali - Presunzione di responsabilità nel caso di scontro tra veicoli - Mancanza di scontro - Esclusione - Fattispecie in tema di concorso fra conducenti nelle lesioni a quello di essi favorito da semaforo verde.

Il conducente che impegni un incrocio stradale disciplinato da semaforo, sebbene con luce verde a suo favore, non è dispensato dall'obbligo della diligenza nella condotta di guida, che, pur non potendo essere richiesta nel massimo grado, stante la situazione di affidamento generata dalla indicazione semaforica, deve, tuttavia, tradursi nella necessaria cautela riconducibile all'ordinaria prudenza ed alle concrete condizioni esistenti nell'incrocio.

Non ricorre la presunta responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. allorché difetti lo scontro fra veicoli pur potendo sussistere il concorso fra i conducenti per le lesioni prodotte a quello di essi, favorito da semaforo verde, caduto da ciclomotore a causa di frenata improvvisa per evitare altro utente che, provenendo da parte opposta, aveva impegnato l'incrocio con il semaforo rosso. **(Corte di Appello Civile di Roma, 10 maggio 2011, n. 2042) - [RIV1201P35] Artt. 141, 145**

Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale

In tema di sanzioni amministrative, la competenza per territorio a conoscere dell'opposizione al verbale di accertamento d'infrazione di norme sulla circolazione

stradale ha natura inderogabile, ai sensi dell'art. 204 bis del codice della strada. Ne consegue che, non applicandosi a tali illeciti l'istituto della continuazione così come disciplinato dall'art. 81 c.p., la connessione derivante dalla reiterazione della condotta non può avere alcun effetto processuale nel senso di attrarre la competenza per territorio in favore del giudice di pace competente per l'opposizione al verbale concernente l'accertamento della prima violazione. **(Cass. Civ., Sez. II, 17 gennaio 2011, n. 944) - [RIV1201P45] Art. 204 bis**

Applicazione delle sanzioni - Obbligo di comunicare i dati del conducente del veicolo - Sospensione in attesa della definizione del procedimento di opposizione al verbale.

In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto - ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, quarto periodo del codice - a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'organo di polizia, senza che quest'ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell'illecito; ne consegue che la sanzione di cui all'art. 180, comma 8, del codice della strada sussiste anche in caso di annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione, attesa l'autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene ad un obbligo di collaborazione nell'accertamento degli illeciti stradali. **(Cass. Civ., Sez. II, 10 novembre 2010, n. 22881) - [RIV1201P45] Artt. 126-bis, 180, 204-bis, 205**

Applicazione delle sanzioni - Proroga del termine scadente in giorno festivo - Sanzioni amministrative connesse alla mancata revisione dei veicoli.

Il principio fissato dall'art. 155 c.p.c., per cui, se il giorno di scadenza di un termine è festivo, la scadenza stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, ha carattere generale e trova applicazione non soltanto per gli atti dei procedimenti civili, ma anche, tra l'altro, ai rapporti con la P.A. in relazione agli obblighi derivanti da disposizioni la cui violazione comporti la irrogazione di sanzioni amministrative. Pertanto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 80, comma 14 del codice della strada, poiché i veicoli devono essere sottoposti a revisione entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione, ove l'ultimo giorno di tale mese sia festivo, il termine utile per la revisione è spostato al primo giorno seguente non festivo, ancorché del mese successivo. **(Cass. Civ., Sez. II, 1 dicembre 2010, n. 24375) - [RIV1201P45] Art. 80**

Confisca del veicolo - Natura.

La confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza ha assunto a seguito delle modifiche apportate all'art. 186 Cod. strada dalla L. n. 120 del 2010, natura di sanzione amministrativa accessoria. **(Cass. Pen., Sez. IV, 16 novembre 2010, n. 40528) - [RIV1201P45] Art. 186**